

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2016
358/2016/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ATTRIBUZIONE, AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, DELL'ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DEI PRELIEVI AI FINI DEL SETTLEMENT, CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO DI ENERGIA ELETTRICA TRATTATI SU BASE ORARIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2016

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (di seguito: TIME);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 65/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 57/2013/R/COM);

- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2014, 587/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 587/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 640/2014/R/EEL);
- il Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018 (di seguito: Quadro strategico 2015-2018), approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 402/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 402/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 539/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 628/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/COM;
- il documento per la consultazione 1 aprile 2016, DCO 167/2016/R/EEL (di seguito: DCO 167/2016/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

CONSIDERATI GENERALI

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- nel Quadro Strategico 2015-2018, l’Autorità ha definito le linee e le misure di intervento con valenza *strategica e prioritaria* per la regolazione, con riferimento a tutti i settori di competenza; in particolare, è indicata quella denominata “*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva*”, nell’ambito della quale è stato declinato l’obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l’altro, le attività di sviluppo del SII in relazione alla gestione del processo di aggregazione delle misure nel settore elettrico;
- la deliberazione 87/2016/R/EEL, definisce le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti di seconda generazione (2G), nonché i livelli attesi di

performance dei sistemi di *smart metering* 2G in coerenza con il piano di sviluppo del SII, in cui rientra l'aggregazione delle misure, delineando in prospettiva l'attuazione di una complessiva revisione dell'attività di messa a disposizione dei dati di misura dei prelievi, che ne affiderà al SII la gestione complessiva.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

CONSIDERATI RELATIVI ALLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI AGGREGAZIONE

- il Testo Integrato *Settlement* disciplina le modalità per l'espletamento, da parte di Terna, del *settlement* mensile che comprende, *inter alia*, l'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica e definisce i correlati obblighi informativi a carico delle imprese distributrici, di Terna e del SII;
- in dettaglio, l'attività di aggregazione è funzionale alla determinazione, in ciascun periodo rilevante e in ciascun punto di dispacciamento, dell'energia elettrica immessa per unità di produzione e dell'energia elettrica prelevata per unità di consumo. In relazione a quest'ultima, Terna, avvalendosi dell'opera delle imprese distributrici e del SII, aggrega:
 - a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica dei punti di prelievo trattati su base oraria e dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, comunicati dalle imprese distributrici di riferimento;
 - b) la quota del prelievo residuo di area (di seguito: PRA) attribuita in ciascuna ora a ciascun utente del dispacciamento;
- per le finalità di cui alla precedente lettera a), le imprese distributrici sottese e di riferimento aggregano e comunicano, rispettivamente alle imprese distributrici di riferimento e a Terna, i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
- in particolare, per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, l'articolo 13 del TIS prevede che l'energia venga determinata dall'impresa distributtrice secondo le regole di profilazione oraria convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica entro l'1 maggio di ciascun anno, con validità dall'1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo;
- con riferimento alla precedente lettera b), in relazione alle attività svolte da Terna funzionali alla determinazione della quota del PRA attribuita a ciascun utente, con la deliberazione 57/2013/R/COM l'Autorità ha già attribuito alcune responsabilità al SII, prevedendo che a partire da luglio 2013 i dati afferenti all'Anagrafica ex-TIS, ai CRPU, al PRA e delta PRA vengano determinati e messi a disposizione dal Sistema sulla base dei dati costituenti il RCU, aggiornato mensilmente, e dei dati appositamente inviati dalle imprese distributrici di riferimento in relazione al PRA e delta PRA;
- entro il sestultimo giorno di ciascun mese, Terna rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento i dati di misura dei prelievi di energia elettrica dei punti di prelievo trattati su base oraria aggregati, inclusi nel contratto di dispacciamento del

medesimo utente, e la somma delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica che saranno inclusi nel suo contratto di dispacciamento nel mese successivo, distinta per fascia geografica ed area di riferimento;

- il TIS definisce, inoltre, le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive apportate ai dati relativi all'energia immessa e prelevata e i relativi obblighi informativi a carico delle imprese distributrici, di Terna e del SII;
- in particolare, la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e tardive, nonché la determinazione delle partite economiche di conguaglio, avviene in due distinti momenti dell'anno, c.d. SEM I e SEM II:
 - a) nella SEM I vengono determinate le partite fisiche ed economiche a seguito delle rettifiche di *settlement* relative al primo semestre dell'anno di svolgimento della SEM, ad eccezione delle rettifiche relative al prelievo residuo d'area e delle rettifiche relative ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico;
 - b) nella SEM II vengono determinate le partite economiche a seguito delle rettifiche di *settlement* relative all'anno precedente quello di svolgimento della SEM e delle rettifiche tardive relative ai cinque anni antecedenti, nonché le partite economiche di conguaglio *load profiling* e di conguaglio per l'illuminazione pubblica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

CONSIDERATI RELATIVI ALLA REMUNERAZIONE E ALLE *PERFORMANCE* NELL'ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE

- per la remunerazione dell'attività di aggregazione delle misure, il TIS prevede il riconoscimento a ciascuna impresa distributtrice di un corrispettivo, determinato mensilmente in acconto, che tiene conto dei punti di prelievo e degli utenti del dispacciamento presenti nell'ambito territoriale delle medesima impresa; in fase di conguaglio, la bontà del processo di aggregazione è valutata in base all'ammontare di rettifiche di *settlement* e al disallineamento fra dati di misura relativi al trasporto e al dispacciamento; la determinazione dei corrispettivi che Terna effettivamente riconosce sono calcolati in base alle performance che ciascuna impresa distributtrice realizza nell'espletamento dell'attività;
- il TIS prevede anche il riconoscimento di un indennizzo automatico corrisposto all'utente dall'impresa distributtrice in caso di mancata coerenza fra le curve orarie inviate all'utente e le curve orarie aggregate trasmesse a Terna ai fini del *settlement*;
- la regolazione incentivante brevemente descritta ai punti precedenti, nonché le disposizioni regolatorie in materia di standardizzazione dei flussi di misura, di cui alla deliberazione 65/2012/R/EEL, e gli obblighi di fatturazione del servizio di trasporto, unitamente al sistema di indennizzi sulla qualità e sul rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura, definiti dal Codice di rete

tipo, hanno consentito di raggiungere adeguati livelli medi di *performance* nell'attività di aggregazione che possono ritenersi ormai consolidati.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

CONSIDERATI RELATIVI ALLA REGOLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA (RELATIVI AI PUNTI TRATTATI ORARI)

- il TIME, tra le altre cose, disciplina gli obblighi e le tempistiche con i quali l'impresa di distribuzione mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura riferiti ai punti di prelievo inclusi nel relativo contratto; in particolare, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, l'articolo 21 del TIME prevede che le imprese distributrici mettano a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono;
- in relazione alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, con la deliberazione 640/2014/R/EEL l'Autorità ha previsto che le imprese distributrici, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, mettano a disposizione del SII i dati di misura messi contestualmente a disposizione degli utenti del dispacciamento e di Terna, con cadenza mensile;
- in dettaglio, le imprese distributrici, a partire dai dati di competenza gennaio 2015, mettono a disposizione del SII:
 - a) i flussi contenenti i dati di misura orari relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 21.3 del TIME, secondo i formati previsti dall'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL;
 - b) i flussi relativi alle rettifiche ai dati di cui alla precedente lettera a) trasmessi agli utenti del trasporto ai sensi del comma 21.7 del TIME;
 - c) i dati aggregati relativi ai punti di prelievo trattati orari trasmessi alle imprese distributrici di riferimento e a Terna ai fini delle attività funzionali al *settlement* ai sensi del TIS;
- dal monitoraggio effettuato sulle attività di cui al precedente punto non sono emerse criticità con riferimento alla messa a disposizione dei flussi informativi; inoltre il SII ha implementato l'algoritmo di aggregazione ed eseguito delle simulazioni per testarne il corretto funzionamento, verificando la coerenza tra i dati aggregati prodotti dal Sistema e quelli trasmessi dalle imprese distributrici; tali verifiche hanno avuto esito positivo e consentito, in alcuni casi, di intervenire per rettificare alcuni errori commessi dalle imprese distributrici nello svolgimento dell'attività di aggregazione;
- successivamente, con la deliberazione 402/2015/R/EEL l'Autorità ha esteso l'ambito della sperimentazione prevedendo che le imprese distributrici mettano a disposizione del SII anche i dati di misura (e le relative rettifiche), trasmessi agli utenti ai sensi del TIME, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria;

- la deliberazione 628/2015/R/eel ha disposto l'ampliamento del contenuto informativo costituente il RCU prevedendo, con riferimento ai dati utili ai fini della gestione del *settlement*, l'introduzione delle informazioni funzionali ad identificare il trattamento applicato a ciascun punto di prelievo, il consumo annuo complessivo e per fasce e, transitoriamente, con riferimento ai punti di prelievo serviti sul mercato libero e nell'ambito del servizio di salvaguardia, il CRPP associato al punto di prelievo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

CONSIDERATI RELATIVI AGLI ORIENTAMENTI ESPRESSI NEL DCO 167/2016/R/ EEL

- il DCO 167/2016/R/EEL delinea gli orientamenti dell'Autorità in merito all'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement*, attualmente svolta dalle imprese distributrici, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria;
- in particolare, il suddetto DCO prevede che:
 - a) pur mantenendo la responsabilità dell'attività di aggregazione in capo a Terna, quest'ultima debba avvalersi del SII, con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, sia con riferimento alle attività inerenti le sessioni di *settlement* mensile, sia con riferimento alle attività inerenti alle rettifiche ai dati di misura (rettifiche di *settlement* e rettifiche tardive);
 - b) come ulteriore intervento di razionalizzazione, sia attribuita al SII anche l'attività di aggregazione dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;
 - c) a tal fine risulti necessario ridefinire le responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti, da effettuarsi anche attraverso la revisione della Convenzione prevista dal Codice di rete Terna che disciplina, in coerenza con le disposizioni del TIS, diritti e obblighi con riferimento al servizio di aggregazione delle misure;
 - d) in relazione alle sessioni di *settlement* mensile, sulla base dei dati di misura messi a disposizione dalle imprese distributrici, il SII debba:
 - 1) aggregare e comunicare a Terna i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria, per area di riferimento ed appartenenti ad un medesimo punto di spacciamento;
 - 2) comunicare alle imprese distributrici di riferimento le somme dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria situati nell'ambito territoriale di ciascuna impresa distributtrice sottesa, anche ai fini della determinazione del PRA;
 - e) le tempistiche per le attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) non implicino modifiche alle scadenze attualmente previste per gli adempimenti ai fini dell'esecuzione del *settlement* mensile da parte di Terna; viene prefigurata, invece, una possibile anticipazione delle medesime e, in generale, la razionalizzazione della messa a disposizione di tutte le informazioni funzionali al *settlement* da implementarsi successivamente, nel caso in cui dal monitoraggio degli adempimenti in materia di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici emergano evidenze tali da consentire di individuare un

- termine antecedente al 20 del mese successivo al mese di competenza del *settlement*;
- f) con riferimento alla determinazione delle partite fisiche ed economiche insorgenti da rettifiche ai dati di misura, il SII debba determinare e comunicare a Terna i dati inviati ai fini del *settlement* mensile aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement* e tardive;
 - g) avendo la deliberazione 587/2014/R/EEL modificato le tempistiche per l'adempimento agli obblighi informativi dei soggetti coinvolti e introdotto una specifica finestra temporale in cui ciascun utente del dispacciamento possa verificare i dati di propria competenza nell'ambito delle sessioni di conguaglio previste dal TIS, le segnalazioni di non conformità in merito ai dati di propria competenza debbano essere inviate dagli utenti al SII e non più alle imprese distributrici;
 - h) alla luce delle modifiche prospettate in relazione allo svolgimento delle SEM, ed in particolare delle attività assegnate al SII, possa essere previsto un anticipo delle tempistiche per l'invio a Terna da parte del SII dei dati funzionali alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* e tardive delle misure orarie, al fine di non comprimere la finestra temporale per lo svolgimento delle attività di Terna e garantire agli utenti e alle imprese distributrici un tempo congruo per la verifica ed eventuale correzione dei dati entro il termine stabilito per la chiusura della fase di verifica;
 - i) con riferimento alla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* determinate nella sessione SEM II di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico e relative a ciascun mese dell'anno precedente, possa essere superata la verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, come aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto sia minore dello 0,5% della maggiore delle due; ciò in ragione dell'evoluzione della regolazione in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura, nonché delle recenti disposizioni in materia di utilizzo di dati validati ai fini della fatturazione del servizio di trasporto e di incentivazione al rispetto delle tempistiche di rilevazione di dati effettivi;
 - j) siano eliminati, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, i corrispettivi previsti a carico degli utenti del dispacciamento al fine di remunerare l'attività di aggregazione delle misure, poiché questa verrà effettuata dal SII sulla base degli stessi dati messi a disposizione dalle imprese distributrici ai fini del trasporto e sarà ricompresa tra i processi ordinariamente svolti dal Sistema;
 - k) in aggiunta, sia eliminato l'indennizzo previsto dal comma 47.4 del TIS a carico delle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento in caso di incoerenza tra le curve orarie inviate agli utenti del dispacciamento e le curve orarie aggregate trasmesse a Terna ai fini del *settlement*, essendo queste ultime inviate dal SII;

- l) con riferimento alle modalità di implementazione dell'attività di aggregazione da parte del SII, sia attuata una fase di parallelo gestionale, nell'ultimo trimestre dell'anno in corso, al fine di accertare la piena affidabilità del Sistema prima di assegnare carattere di ufficialità ai dati di misura aggregati trasmessi dal SII a Terna, a partire dai dati di competenza gennaio 2017.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

CONSIDERATI RELATIVI ALLE RISPOSTE AL DCO 167/2016/R/EEL

- in esito al DCO 167/2016/R/EEL sono pervenute osservazioni da parte di un'impresa distributrice, due utenti del dispacciamento, due associazioni di imprese distributrici e utenti, un'associazione di utenti e di Terna, in qualità di responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica e del *settlement* nel suo complesso;
- in generale, gli orientamenti delineati nel suddetto DCO sono stati accolti favorevolmente in quanto coerenti con il percorso intrapreso volto ad ottimizzare i processi di interazione tra più soggetti del sistema elettrico, nella fattispecie imprese distributrici, utenti del dispacciamento e Terna, attraverso la gestione centralizzata dei flussi informativi da parte del SII;
- in particolare, in relazione all'attività di aggregazione svolta dal SII ai fini del *settlement* mensile è stato auspicato che:
 - a) il SII effettui l'aggregazione delle misure, incluse quelle relative ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, e trasmetta gli aggregati a Terna dettagliati per area di riferimento;
 - b) il SII metta a disposizione agli utenti del dispacciamento le misure puntuali ricevute dalle imprese distributrici, che non dovrebbero più inviare gli stessi dati agli utenti, eliminando il rischio di possibili incongruenze e consentendo agli utenti di avere i dati da un unico soggetto;
 - c) con riferimento alle curve aggregate, il SII dia evidenza separata delle curve aggregate relative alle imprese distributrici sottese e di riferimento;
 - d) il SII determini anche il PRA per area di riferimento a seguito della messa a disposizione da parte delle imprese distributrici di riferimento delle curve orarie dell'energia elettrica immessa e immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento; in alternativa, è ritenuta necessaria l'individuazione di una precisa scadenza per la messa a disposizione da parte del SII alle imprese distributrici dei dati funzionali per la determinazione dei PRA;
 - e) il SII garantisca disponibilità di elementi informativi di dettaglio e adeguate tempistiche per la verifica e il controllo dei dati da parte di utenti e imprese distributrici;
- con riferimento alle sessioni di rettifica e conguaglio è stato osservato che:
 - a) un anticipo delle tempistiche di trasmissione a Terna da parte del SII dei dati ai fini delle rettifiche di *settlement* e tardive potrebbe consentire un vantaggio temporale sia per la verifica di eventuali anomalie nei suddetti dati da parte degli utenti del dispacciamento, sia per la regolazione delle relative partite economiche;

- b) l'attività di aggregazione delle misure di rettifica per i periodi di competenza antecedenti al 2017 dovrebbe continuare ad essere svolta dalle imprese distributrici, non avendo il SII per i periodi in questione il *set* informativo necessario per svolgere l'attività;
- c) la verifica di cui al comma 55.2 del TIS possa essere eliminata o comunque possa essere abbassata la soglia di controllo, ferma restando la possibilità per gli utenti del dispacciamento di segnalare eventuali disallineamenti;
- in merito all'eliminazione del corrispettivo versato dagli utenti per l'attività di aggregazione delle misure con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, a decorrere da quando tale attività verrebbe svolta ufficialmente dal SII, non sono pervenute osservazioni contrarie, se non quella di considerare eventualmente il fatto che le imprese distributrici potrebbero avere necessità di effettuare comunque il calcolo dell'aggregato al fine di controllare i dati in relazione al *settlement*;
- per quanto riguarda le tempistiche e le modalità di implementazione dell'attività di aggregazione da parte del SII le considerazioni espresse sono state favorevoli agli orientamenti delineati nel DCO 167/2016/R/EEL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare, in linea generale, gli orientamenti presentati nel DCO 167/2016/R/EEL in relazione all'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement*, attualmente svolta dalle imprese distributrici, a partire dai dati di competenza gennaio 2017;
- in particolare, confermare di mantenere la responsabilità dell'attività di aggregazione in capo a Terna, prevedendo che quest'ultima debba avvalersi del SII, con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, sia con riferimento alle attività inerenti le sessioni di *settlement* mensile, sia con riferimento alle attività relative alle rettifiche ai dati di misura (rettifiche di *settlement* e rettifiche tardive);
- prevedere che Terna, in coerenza con le disposizioni del TIS modificate a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento, definisca in maniera puntuale con il SII e le imprese distributrici le responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti, attraverso la revisione della Convenzione prevista dal Codice di Rete che disciplina in dettaglio diritti e obblighi con riferimento al servizio di aggregazione delle misure;
- accogliere l'osservazione in merito all'opportunità di includere fin da subito nel perimetro dei dati trasmessi a Terna da parte del SII anche i dati di misura aggregati relativi ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, già prospettata nel DCO 167/2016/R/EEL come possibile intervento successivo e, a tal fine, prevedere che le imprese distributrici inviino annualmente al SII i suddetti dati, a seguito della profilazione convenzionale oraria effettuata ai sensi del TIS;
- prevedere, in questa fase, di mantenere in capo alle imprese distributrici l'attività di determinazione del PRA per area di riferimento, in ragione del fatto che parte dei dati necessari al calcolo del PRA, quali i dati di misura relativi ai punti di immissione e ai punti di interconnessione tra le aree, non sono nella disponibilità

del SII e su di essi il SII non sarebbe, ad oggi, nelle condizioni di effettuare alcun tipo di verifica o controllo;

- stabilire, conseguentemente, un termine mensile entro il quale il SII debba inviare alle imprese distributrici di riferimento i dati prelievo aggregati, al fine di consentire l'adempimento alle disposizioni previste dal TIS per la determinazione e l'invio al SII del PRA per area di riferimento, e lo svolgimento di ulteriori attività di verifica da parte delle imprese distributrici;
- confermare il prospettato anticipo della trasmissione a Terna da parte del SII dei dati relativi alle rettifiche di *settlement* e alle rettifiche tardive, funzionali allo svolgimento delle SEM e prevedere che contestualmente il SII metta a disposizione alle imprese distributrici sottese e di riferimento, per il proprio ambito di competenza, e agli utenti, i medesimi dati al fine di consentire una più efficace attività di controllo ed eventuale rettifica;
- nell'ambito della fase di verifica prevista durante le SEM, stabilire che gli utenti segnalino al SII eventuali anomalie presenti nei dati aggregati ricevuti e che il SII provveda, qualora necessario, interfacciandosi con le imprese distributrici, alla rettifica e alla messa a disposizione a Terna dei dati aggiornati;
- accogliere l'osservazione per cui l'attività di aggregazione delle misure di rettifica nella SEM II, per i periodi di competenza antecedenti al 2017 debba continuare ad essere svolta dalle imprese distributrici, anche in considerazione del fatto che l'onere di trasferire al SII tutti i dati relativi ai suddetti periodi al momento non presenti non sarebbe giustificato dall'entità dei conguagli che dovrebbe essere marginale e decrescente in funzione della profondità temporale, fermo restando che la messa a disposizione a Terna dei suddetti dati venga effettuata comunque come previsto dalle nuove disposizioni tramite il SII;
- confermare l'eliminazione della verifica effettuata da Terna sulla differenza tra energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento e energia assoggettata al trasporto, preliminarmente alla liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* determinate nella sessione SEM2 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria, avendo comunque l'utente gli strumenti e la possibilità di segnalare eventuali anomalie e incongruenze;
- confermare l'eliminazione del corrispettivo versato dagli utenti per l'attività di aggregazione delle misure con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria a partire dai dati aggregati di competenza gennaio 2017, individuato come primo mese in cui il SII effettuerà l'aggregazione e la trasmissione ufficiale a Terna dei dati ai fini del *settlement*;
- a partire dal medesimo termine individuato al punto precedente, eliminare anche l'indennizzo previsto dal comma 47.4 del TIS a carico delle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento in caso di incoerenza tra le curve orarie inviate agli utenti del dispacciamento e le curve orarie aggregate trasmesse a Terna ai fini del *settlement*, essendo queste ultime inviate dal SII.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- con riferimento alle modalità e tempistiche di implementazione confermare quanto delineato nel DCO 167/2016/R/EEL, prevedendo per l'ultimo trimestre dell'anno in corso, una fase di parallelo gestionale finalizzata ad accertare compiutamente la piena affidabilità del Sistema prima di assegnare carattere di ufficialità ai dati di misura aggregati dal SII;
- a tal fine prevedere che, per tale periodo, il SII effettui l'aggregazione delle misure relative ai punti di prelievo trattati su base oraria sulla base delle disposizioni di cui al presente provvedimento e confronti i propri risultati con quelli determinati e messi a disposizione del SII dalle imprese distributrici di riferimento, al fine di verificare l'affidabilità dell'algoritmo di aggregazione e correggere eventuali incongruenze che dovessero presentarsi;
- prevedere che le imprese distributrici inviino al SII, entro il 30 settembre 2016, l'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria, determinata ai sensi dell'articolo 13 del TIS entro l'1 maggio 2016.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare, conseguentemente, il vigente TIS in relazione a:
 - a) l'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, sia per le attività inerenti le sessioni di *settlement* mensile, sia con riferimento alle attività relative alle rettifiche ai dati di misura (rettifiche di *settlement* e rettifiche tardive);
 - b) la trasmissione a Terna dei dati funzionali alla determinazione del *settlement* mensile da parte del SII, in particolare prevedere che il SII, oltre a i dati afferenti all'Anagrafica ex-TIS, ai CRPU, al PRA e delta PRA, invii a Terna i dati aggregati per area di riferimento relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;
 - c) la determinazione del PRA da parte delle imprese distributrici di riferimento effettuata anche sulla base dei dati aggregati messi a disposizione dal SII;
 - d) l'invio annuale al SII, con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, dell'energia determinata dalle imprese distributrici secondo le regole di profilazione oraria convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica;
 - e) le tempistiche di trasmissione a Terna da parte del SII dei dati aggregati con riferimento alle rettifiche di *settlement* e alle rettifiche tardive relative ai prelievi, funzionali allo svolgimento delle SEM, nonché alle modalità di gestione della fase di verifica prevista nelle medesime con l'interposizione del SII;
 - f) le modalità transitorie di gestione delle SEM II relative agli anni di competenza delle SEM antecedenti all'entrata in vigore del TIS aggiornato con le disposizioni del presente provvedimento;

- g) l'eliminazione del controllo effettuato da Terna, previsto al comma 55.2 del TIS, che subordina la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* determinate nella sessione SEM2 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico alla verifica che il valore assoluto della differenza tra energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento e energia asservita al trasporto sia inferiore allo 0,5% della maggiore delle due;
- h) l'eliminazione del corrispettivo versato dagli utenti per l'attività di aggregazione delle misure con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria, nonché della correlata regolazione incentivante, a partire dai dati aggregati di competenza gennaio 2017;
- i) l'eliminazione dell'indennizzo previsto dal comma 47.4 del TIS versato delle imprese distributrici agli utenti del dispacciamento in caso di incoerenza tra le curve orarie inviate agli utenti del dispacciamento e le curve orarie aggregate trasmesse a Terna ai fini del *settlement*.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- rendere definitive le disposizioni sperimentali relative alla contestuale messa a disposizione del SII dei dati di misura relativi ai punti trattati orari, nonché delle relative rettifiche, a partire dai dati di competenza ottobre 2016, messi a disposizione nel mese di novembre 2016; a tal fine modificare il vigente TIME;
- rinviare a successivo provvedimento la definizione di modalità e tempistiche per la messa a disposizione degli utenti delle suddette misure orarie in via esclusiva tramite il SII, nell'ambito di una più ampia revisione dell'attività di messa a disposizione dei dati di misura che consentirà di ottimizzare le attività delle imprese distributrici e di razionalizzare gli attuali flussi informativi standard sulla base dei dati costituenti il RCU

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIS

- 1.1 Il TIS è modificato nei termini di seguito indicati:
- a) al comma 12.1, lettera a le parole “dalle imprese distributrici di riferimento” sono sostituite dalle parole “dal SII”;
 - b) i commi 12.2, 12.3 e 12.5 sono soppressi;
 - c) dopo il comma 12.5 sono aggiunti i seguenti commi 12.6, 12.7 e 12.8:
 - “ 12.6 Il SII aggrega e comunica a Terna ai sensi del comma 38bis.2, lettera c):
 - a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria distinti per area di riferimento;

- b) i dati di energia elettrica attribuita convenzionalmente ai sensi del successivo articolo 13 in ciascun periodo rilevante per ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria distinti per area di riferimento e per fascia geografica.
- 12.7 Ai fini dell'aggregazione dei prelievi di energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente, distinta per area di riferimento, comunicata ai sensi dell'Articolo 38bis rispettivamente agli utenti del dispacciamento, a Terna e alle imprese distributrici di riferimento, il SII considera i dati messi a disposizione dalle imprese distributrici ai sensi del comma 36.1 lettera a), pervenuti entro le ore 24 del terzo giorno lavorativo antecedente al giorno 16 del mese successivo al mese a cui i dati si riferiscono.
- 12.8 Ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive il SII aggrega e comunica a Terna i dati messi a disposizione mensilmente dalle imprese distributrici ai sensi del comma 21.7 del TIME con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.”;
- d) al comma 15.2 le parole “alla somma de” sono sostituite dalle parole “al prodotto fra il corrispettivo unitario \overline{CAP}_D^{PNO} di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria.” e le lettere a) e b) sono soppresse;
- e) il comma 15.3 è soppresso;
- f) al comma 22.1, dopo le parole “Terna determina” sono aggiunte le parole “e rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento”;
- g) il comma 36.1 è sostituito dal seguente:
 “36.1 Ciascuna impresa distributtrice, ai fini dell'aggregazione dei prelievi di energia elettrica, comunica al SII:
 a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria, ai sensi e secondo le tempistiche del comma 21.3 del TIME, con riferimento al mese precedente;
 b) l'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria ai sensi dell'Articolo 13, entro il 5 maggio di ciascun anno.”;
- h) dopo il comma 36.1 è introdotto il seguente comma 36.1bis:
 “36.1bis Con riferimento al mese precedente, ciascuna impresa distributtrice comunica, entro il 20 di ciascun mese, a Terna le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento di cui all'Articolo 15.”;

- i) al comma 37.1, le lettere b), c) e la lettera e), punto i) sono soppressi;
- j) al comma 38.1, le lettere b) e c) sono soppresse;
- k) al comma 38bis.1, sono aggiunte le seguenti lettere e), f) e g):
 - “e) l’energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel suo contratto di dispacciamento, distinta per area di riferimento;
 - f) l’energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascun periodo rilevante del mese precedente con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria inclusi nel suo contratto di dispacciamento, distinta per area di riferimento;
 - g) ai fini della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l’illuminazione pubblica, la somma, distinta per fascia geografica, area di riferimento e per periodo rilevante, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti per l’illuminazione pubblica che saranno inclusi nel suo contratto di dispacciamento nel mese successivo.”;
- l) il comma 38bis.2 è sostituito dal seguente:
 - “38bis.2 Il SII rende disponibili a Terna, secondo le specifiche tecniche da esso definite entro il primo giorno lavorativo successivo al 20 di ciascun mese:
 - a) il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo a ciascuna area di riferimento;
 - b) i CRPU attribuiti a ciascun utente del dispacciamento relativi al mese precedente;
 - c) ai fini dell’aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica:
 - i) l’energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria;
 - ii) l’energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascun periodo rilevante del mese precedente per ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, distinta per area di riferimento e per fascia geografica.”;
- m) dopo il comma 38bis.2 è introdotto il seguente comma 38bis.3:
 - “38bis.3 Il SII ai fini della determinazione del prelievo residuo d’area da parte delle imprese distributrici di riferimento, entro il giorno 15 di ciascun mese, determina e comunica, secondo le specifiche tecniche da esso definite, a ciascuna impresa distributtrice di riferimento per la propria area:

- a) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria;
 - b) l'energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascun periodo rilevante del mese precedente per ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, distinta per area di riferimento e per fascia geografica.”;
- n) il comma 39.1 è soppresso;
- o) al comma 39.4 dopo le parole “degli obblighi informativi” sono introdotte le parole “delle imprese distributrici”;
- p) i commi 41.1 e 41.2 sono sostituiti dai seguenti:
- “41.1 I dati comunicati ai sensi del comma 37.1, lettera a) e del comma 38.1, lettera a) e del comma 38bis.2, lettera c) punto i) sono determinati facendo riferimento:
- a) per i punti di immissione trattati su base oraria, trattati per fasce e trattati monorari con potenza disponibile sul punto superiore a 16,5 kW, ai dati effettivi di immissione rilevati su base mensile, tenendo altresì conto di quanto previsto all'Articolo 11 in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancata immissione per fuori servizio delle unità di produzione;
 - b) per i punti di immissione trattati monorari con potenza disponibile sul punto non superiore a 16,5 kW, ai dati effettivi di immissione stimati su base mensile ai sensi del comma 10.3; in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancata immissione per fuori servizio delle unità di produzione;
 - c) per i punti di prelievo trattati su base oraria, ai dati di misura resi disponibili ai sensi del comma 21.3 del TIME; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 22 del TIME.
- 41.2 I dati comunicati ai sensi del comma 37.3 e 38.3 sono determinati facendo riferimento:
- a) per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati di misura mensili resi disponibili ai sensi dei commi 21.4 del TIME e 21.7 del medesimo TIME, questi ultimi qualora comunicati entro il 20 aprile; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 22 del TIME;
 - b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di misura resi disponibili ai sensi dei commi 21.5 del TIME e 21.7 del medesimo TIME, questi ultimi qualora comunicati entro il 20

- aprile; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell' articolo 22 del TIME;
- c) per i punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica ma non corrispondenti ad una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica con connessioni MT o BT ai sensi del TIT, a dati di prelievo determinati tramite opportuni algoritmi ingegneristici che devono essere comunicati al relativo utente del dispacciamento entro il 28 febbraio dell'anno cui si riferiscono.”;
- q) al comma 42.1 sono eliminate le parole “, b) e c)”;
- r) al comma 42.1, lettera b) sono eliminate le parole “e al fine dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica, al fine della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica”;
- s) dopo il comma 42.1 è introdotto il seguente comma 42.1bis:
 “42.1bis Qualora un'impresa distributrice non trasmetta i dati di cui al comma 21.3 del TIME, il SII utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, il SII considera gli ultimi dati comunicati.”;
- t) al comma 42.4 le parole “b) e c)”, le parole “e ai prelievi” e la lettera d) sono soppresse;
- u) al comma 43.1 le parole “, e” sono soppresse e dopo le parole “Articolo 38,” sono aggiunte le parole “e i dati comunicati dal SII ai sensi dell'Articolo 38bis”;
- v) al comma 43.5 le parole “l'impresa distributrice di riferimento della medesima area” sono sostituite dalle parole “il SII” e le parole “la medesima impresa distributrice è autorizzata” sono sostituite dalle parole “il SII è autorizzato”;
- w) i commi 45.1, 45.2, 45.3, 46.1 e l'articolo 47 sono soppresi;
- x) il comma 48.2 è sostituito dal seguente:
 “48.2 Entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza, Terna determina per ciascuna impresa distributrice gli indici *NTOT* (su base annua) e l'ammontare del corrispettivi di aggregazione corrispondenti a tale indice.”;
- y) il comma 49.1 è sostituito dal seguente:
 “49.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno Terna pubblica i parametri prestazionali, $NTRAS_{ID,a}$, e *NTOT* di cui all'articolo 45 e il fattore percentuale modulante F^{PNO} di cui all'articolo 46.”;
- z) i commi 49.2 e 55.2 sono soppresi;
- aa) ai commi 69.1 lettera b), 69.2 lettera a), punto ii), 69.2 lettera b), punto ii) le parole “, lettera b)” sono eliminate;
- bb) il comma 69.3 è sostituito dal seguente:
 “69.3 Entro il 25 aprile di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui al comma 27.3 e della determinazione dei

- parametri prestazionali di cui all'articolo 45, ciascuna impresa distributrice sottesa, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:
- a) per ciascun utente del trasporto diverso dall'Acquirente Unico, $E_{trasno,UdD}$ di cui al comma 45.4;
 - b) *Soppresso.*”;
- cc) al comma 69.5 le parole “e prelievo” sono eliminate;
 - dd) ai commi 70.1 lettere a) e b) e 70.2 lettera a) le parole “, lettera b)” sono eliminate;
 - ee) il comma 70.3 è sostituito dal seguente:
 - “70.3 Entro il 10 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui al comma 27.3 e della determinazione dei parametri prestazionali di cui all'articolo 45, ciascuna impresa distributrice di riferimento, in relazione al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento, determina e comunica a Terna, unitamente ai dati ricevuti ai sensi del comma 69.3:
 - a) per ciascun utente del trasporto diverso dall'Acquirente Unico, i valori di $E_{trasno,UdD}$ di cui al comma 45.4;
 - b) *Soppresso.*”;
 - ff) al comma 71.1bis le parole “lettera a) qualora” sono sostituite dalle parole “lettera a) e dal SII ai sensi del comma 71bis.5, come eventualmente”;
 - gg) il comma 71.2 è sostituito dal seguente:
 - 1.2 “71.2 Entro il 25 luglio di ciascun anno Terna:
 - a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento le partite economiche di conguaglio di *settlement* di sua competenza nell'anno precedente sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.2, lettera a), punto i) e 70.1, lettera b) e dal SII ai sensi del comma 71bis.6, lettera a), come eventualmente rettificata a valle della disposizioni di cui all'articolo 72bis;
 - b) *Soppresso*
 - c) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento le partite economiche di conguaglio tardivo di sua competenza sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.2, lettera b), punto i) e 70.2 e dal SII ai sensi del comma 71bis, lettera b), come eventualmente rettificata a valle della disposizioni di cui all'articolo 72bis;
 - d) *Soppresso*
 - e) invia alla Direzione Mercati dell'Autorità un relazione sull'entità delle rettifiche tardive relative al quinto e sesto anno precedente, includendo anche le rettifiche tardive riferite ai medesimi anni e comunicate dalle imprese distributrici e dal SII negli anni precedenti quello cui la relazione viene redatta;

- f) ai fini della verifica di cui al comma 27.3 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto:
- i) comunica a ciascun utente del dispacciamento per cui la predetta verifica ha avuto esito negativo la sospensione del pagamento delle partite economiche di conguaglio *load profiling*;
 - ii) segnala a ciascuna impresa distributrice di riferimento nella cui area la predetta verifica non ha avuto esito positivo, l'incongruenza fra i dati di trasporto e i dati del dispacciamento, avviando con la medesima impresa un processo di riconciliazione di tali dati anche con il coinvolgimento delle imprese distributrici sottese alla medesima;
 - iii) segnala alla Direzione Mercati dell'Autorità le imprese distributrici di riferimento e gli utenti del dispacciamento per cui la predetta verifica non ha avuto esito positivo, unitamente all'ammontare delle partite economiche che risultano sospese.”;
- hh) dopo il comma 71bis.4 sono aggiunti i seguenti commi 71bis.5, 71bis.6 e 71bis.7:
- “71bis.5 Entro il 25 ottobre di ciascun anno, il SII:
- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al primo semestre del medesimo anno, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38bis.2 lettera c) punto i) qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - b) ai fini della verifica di cui all'articolo 72bis rende disponibili alle imprese distributrici e a ciascun utente del dispacciamento i dati cui alla precedente lettera a) aggregati per ambito territoriale.
- 71bis.6 Entro il 25 aprile di ciascun anno, il SII:
- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative all'anno precedente, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38bis.2 lettera c) punto i) qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38bis.2 lettera c) punto i) qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;

- c) ai fini della verifica di cui all'articolo 72bis rende disponibili alle imprese distributrici e a ciascun utente del dispacciamento i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) aggregati per ambito territoriale.
- 71bis.7 Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive il SII comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 71bis.6, lettera b).”;
- ii) dopo il comma 72bis.1 è aggiunto il seguente comma 72bis.1bis:
 “72bis.1bis Ciascun utente del dispacciamento segnala al SII eventuali anomalie presenti nei dati di rettifica ricevuti dal SII:
 a) ai sensi del comma 71bis.5 entro il 10 novembre di ciascun anno ai fini della determinazione delle partite fisiche funzionali al consolidamento della SEM1;
 b) ai sensi del comma 71bis.6 entro il 15 maggio di ciascun anno ai fini della determinazione delle partite fisiche funzionali al consolidamento della SEM2.”;
- jj) dopo il comma 72bis.3 è aggiunto il seguente comma 72bis.3bis:
 “72bis.3bis Il SII, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 72bis.1bis, verifica l'effettiva congruità dei dati trasmessi, eventualmente avvalendosi della collaborazione delle imprese distributrici e, nel caso, rettifica a Terna e alle imprese distributrici:
 a) entro il 20 novembre i dati trasmessi ai sensi del comma 71bis.5;
 b) entro il 30 maggio i dati trasmessi ai sensi del comma 71bis.6.”;
- kk) dopo il comma 72bis.4 è aggiunto il seguente comma 72bis.4bis:
 “72bis.4bis Il SII è tenuto a segnalare a ciascun utente del dispacciamento l'esito delle richieste formulate ai sensi del comma 72bis.1bis anche qualora le verifiche effettuate non diano luogo ad alcuna modifica dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 71bis.”;
- ll) al comma 73.1 dopo le parole “e 70.2” sono aggiunte le parole “e dal SII ai sensi dei commi 71bis.5 e 71bis.6”;
- mm) il comma 73.3 è soppresso;
- nn) ai commi 74.1 e 74.3 le parole “e prelievo” sono eliminate;
- oo) ai commi 74.2, 74.4 e 74.5 le parole “ai commi 27.3 e 55.2” sono sostituite dalle parole “al comma 27.3”;
- pp) dopo il comma 74.4 è aggiunto il seguente comma 74.4bis:
 “74.4bis Qualora il SII non ottemperi agli obblighi informativi di cui all'Articolo 71bis, Terna considera, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento per cui il SII risulti inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dal SII per la medesima area di riferimento.”;

- qq) il comma 75.1 è sostituito dal seguente:
“75.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell’Articolo 69, i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi all’Articolo 70 e i dati comunicati dal SII ai sensi dell’Articolo 71bis, come eventualmente rettificati a valle delle disposizioni di cui all’Articolo 72bis, acquisiscono carattere definitivo il 5 giugno dell’anno in cui sono comunicati.”;
- rr) al comma 79.5 le parole “ai commi 15.3 e 15.4” sono sostituite dalle parole “al comma 15.4”;
- ss) dopo l’Articolo 80 sono aggiunti i seguenti Articoli 81 e 82:

“Articolo 81

Disposizioni transitorie per l’anno 2017 relative agli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche

- 81.1 Entro il 25 aprile:
- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative all’anno 2016 ciascuna impresa distributtrice sottesa determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento l’energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria qualora aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente, ciascuna impresa distributtrice sottesa determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento l’energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria qualora aggiornata a seguito di rettifiche tardive;
- 81.2 Entro il 10 maggio:
- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative all’anno 2016, ciascuna impresa distributtrice di riferimento determina e comunica al SII l’energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria qualora aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement* e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 81.1 lettera a);
 - b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente, ciascuna impresa distributtrice di riferimento determina e comunica al SII l’energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria

qualora aggiornata a seguito di rettifiche tardive e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 81.1 lettera b);

- 81.3 Entro un giorno lavorativo successivo al termine di cui al precedente comma 81.2, il SII comunica a Terna e a ciascun utente del dispacciamento, ai fini della verifica di cui all'articolo 72bis, i dati ricevuti.

Articolo 82

Disposizioni transitorie per gli anni successivi al 2017 relative agli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive

- 82.1 A partire dal 2018, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive relative agli anni antecedenti al 2017, esclusivamente con riferimento a tali rettifiche e fino quando queste potranno essere considerate nell'ambito della SEM 2, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 81.1 lettera b), 81.2 lettera b) e 81.3.”;

- tt) la Tabella 1 è sostituita dalla seguente:
Tabella 1
Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 15.2.

$\overline{CAP_D^{PNO}}$	0,007 €/mese
--------------------------	--------------

- uu) la Tabella 2 è sostituita dalla seguente:
Tabella 2
Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 15.4.

$\overline{CAP_F^{PNO}}$	250 €/mese
$\overline{CAP_{UD}^{PNO}}$	20 €/mese
$\overline{CAP_{D8.000}^{PNO}}$	0,03 €/mese
$\overline{CAP_{D64.000}^{PNO}}$	0,006 €/mese

- vv) la Tabella 9 è soppressa;

Articolo 2
Modifiche al TIME

- 2.1 Il TIME è modificato nei termini di seguito indicati:
- ww) al comma 21.3 dopo le parole “mette a disposizione” sono inserite le parole “del SII e”;
 - xx) al comma 21.7 dopo le parole “mette a disposizione” sono inserite la parole “del SII e”;
 - yy) dopo il comma 21.7 è inserito seguente comma 21.8:
“21.8 Il responsabile del servizio mette a disposizione del SII e di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati il medesimo mese in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 21.3, 21.4 e 21.5.”.

Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Le disposizioni di cui al precedente Articolo 1 hanno effetto a partire dall’attività di aggregazione relativa a gennaio 2017.
- 3.2 Le disposizione di cui al precedente Articolo 2 hanno effetto a partire dall’1 novembre 2016.
- 3.3 Il Gestore del SII pubblica le specifiche tecniche relative agli scambi informativi funzionali alle attività definite dal presente provvedimento.
- 3.4 Copia del presente provvedimento è trasmessa all’Acquirente Unico e a Terna.
- 3.5 Il presente provvedimento, il TIS e il TIME, come risultanti dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni